

**GUIDA ALLA NAVIGAZIONE**  
**LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA (parte seconda)**  
**(a cura di M. R. Allegri)**

Le istituzioni dell'UE in generale:

[http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index\\_it.htm](http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_it.htm)

**La Corte di Giustizia**

[http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index\\_it.htm#case1](http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_it.htm#case1)

E' composta da tre organi:

- Tribunale: [http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2\\_7033/](http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/)
- Corte: [http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2\\_7024/](http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/)
- Tribunale per la funzione pubblica:  
[http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5\\_5230/](http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230/)

Principi fondamentali:

1. **Applicazione diretta del diritto dell'Unione:** obbligo, per le amministrazioni e i giudici nazionali, di applicare pienamente il diritto dell'Unione nell'ambito della loro sfera di competenza; sanzioni pecuniarie in caso di inadempimento.
2. **Supremazia del diritto dell'Unione:** i giudici nazionali devono disapplicare qualsiasi contraria disposizione del diritto nazionale, sia essa precedente o successiva alla norma dell'Unione.
3. **Effetto diretto del diritto dell'Unione:** i cittadini europei possono farlo valere direttamente presso i giudici nazionali.
4. **Responsabilità degli Stati membri** per violazione degli obblighi dell'Unione: obblighi di indennizzo.
5. **Uniforme applicazione del diritto dell'Unione**, assicurata dal "rinvio pregiudiziale".

## **La Corte dei Conti**

[http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-auditors/index\\_it.htm](http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-auditors/index_it.htm)

Due organi consultivi:

**Comitato economico e sociale:** [http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecosoc/index\\_it.htm](http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecosoc/index_it.htm)

**Comitato delle regioni:** [http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/cor/index\\_it.htm](http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/cor/index_it.htm)

## **La Banca centrale europea**

[http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecb/index\\_it.htm](http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecb/index_it.htm)

18 paesi su 28 utilizzano l'euro:

[http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index\\_it.htm](http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_it.htm)

## **La Banca europea per gli investimenti**

[http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eib/index\\_it.htm](http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eib/index_it.htm)

## **Il Mediatore europeo**

<http://www.ombudsman.europa.eu/home/it/default.htm>

## **Il Garante europeo per la protezione dei dati personali**

<https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/it/EDPS>

## LE POLITICHE DELL'UE: UNO SGUARDO DI INSIEME

[http://europa.eu/pol/index\\_it.htm](http://europa.eu/pol/index_it.htm)

Il Trattato di Lisbona suddivide *ratione materiae* le competenze dell'UE in tre settori:

1. **esclusive:** solo l'UE può legiferare e adottare atti vincolanti in questi settori, il ruolo degli Stati membri è quindi soltanto quello di dare applicazione a questi atti, a meno che l'Unione non li autorizzi ad adottare autonomamente taluni atti;
2. **concorrenti:** l'UE e gli Stati membri possono adottare atti vincolanti in tali settori. Tuttavia gli Stati membri possono esercitare la loro competenza soltanto nella misura in cui l'UE non ha o ha deciso di non esercitare la propria;
3. **di sostegno:** l'UE può solamente sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. L'Unione non dispone dunque di potere legislativo in questi settori e non può interferire nell'esercizio delle competenze riservate agli Stati membri.

**Attenzione: l'UE può intervenire in un determinato settore solo se:**

1. tale azione rientra nelle competenze conferite dai trattati (principio di **attribuzione**);
2. il contenuto e la forma dell'azione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati (principio di **proporzionalità**);
3. nel quadro delle competenze condivise con gli Stati membri, il livello europeo è più pertinente per conseguire gli obiettivi fissati dai trattati (principio di **sussidiarietà**).

Il trattato di Lisbona ha associato pienamente i **parlamenti nazionali** al controllo del principio di sussidiarietà. Infatti, i parlamenti nazionali esercitano ormai un doppio controllo:

1. dispongono di un diritto di opposizione nel corso dell'elaborazione dei progetti legislativi. Possono quindi rinviare una proposta legislativa alla Commissione se ritengono che il principio di sussidiarietà non sia rispettato;
2. tramite il loro Stato membro possono contestare un atto legislativo dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE qualora ritengano che il principio di sussidiarietà non sia rispettato.

## **IL BILANCIO DELL'UE**

[http://europa.eu/pol/financ/index\\_it.htm](http://europa.eu/pol/financ/index_it.htm)

Come viene finanziata l'UE:

[http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/revenue-income/index\\_it.htm](http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/revenue-income/index_it.htm)

Il bilancio 2014:

[http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/expenditure/index\\_it.htm](http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/expenditure/index_it.htm)

Sfatiamo i miti!

[http://ec.europa.eu/budget/explained/myths/myths\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/budget/explained/myths/myths_en.cfm)

## **I FONDI STRUTTURALI**

[http://ec.europa.eu/regional\\_policy/thefunds/index\\_it.cfm](http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/index_it.cfm)